

538/VV/2018 - Quesito formulato dal Presidente del Tribunale di XXX avente ad oggetto: Limiti di impiego dei Giudici Onorari nell'ambito dei collegi civili. D.Lv. 116/2017 - criteri interpretativi.

(delibera 19 settembre 2019)

Il Consiglio,

-vista la nota n. 1483 recante data 22.5.2018, con la quale il Presidente del Tribunale di XXX ha chiesto di conoscere se, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. lgs. 116/2017, il giudice di pace già in servizio alla data del 15.8.2017 possa comporre il collegio civile in materia di opposizione allo stato passivo e in materia di opposizione ai provvedimenti di liquidazione dell'onorario a favore degli ausiliari adottati dal giudice delegato alle procedure fallimentari;

OSSERVA

L'art. 30, comma 5, del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 575”) prevede che *“Sino alla scadenza del termine di cui al comma 1”* (ovvero sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto) *“i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, fermi i divieti di cui all'articolo 12 nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7”*.

Ebbene, tra i divieti di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 vi è quello secondo cui *“il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare”*.

Tale quadro normativo ha già portato il Consiglio ad affermare, con delibera del 6.12.2017, che *“per il settore civile, i vecchi GOT non potranno comporre i collegi nella materia fallimentare”*.

L'ampiezza del divieto stabilito da fonte primaria non consente di limitare l'ambito di operatività dello stesso alla composizione dei collegi chiamati a trattare esclusivamente alcuni procedimenti ovvero ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 15 L. fall. (dichiarazione di fallimento) e 23 L. fall. (gestione della procedura fallimentare), ma impone di estenderlo a tutte le controversie in materia fallimentare.

Ebbene, nella materia fallimentare rientrano certamente sia le opposizioni allo stato passivo del fallimento, disciplinate dagli artt. 98 ss. l. fall., sia i reclami aventi ad oggetto i decreti del giudice delegato, di determinazione del compenso spettante agli ausiliari, disciplinati dall'art. 26 legge fall.. Si tratta di procedimenti che rientrano nella competenza del Tribunale Fallimentare e che, avendo ad oggetto provvedimenti adottati dal giudice delegato, ne condividono il settore di interesse.

Ne segue che dei collegi che trattano i predetti procedimenti non possono far parte i giudici onorari di pace.

Tanto premesso,
delibera
di rispondere nei termini di cui in premessa.